

In caso di decesso del dirigente, quali sono le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso ?

In mancanza dei soggetti indicati nell'art.2122 c.c., a chi deve essere corrisposta l'indennità?

Si deve fare luogo al pagamento delle ferie, comprese quelle maturate in anni precedenti a quello di competenza?

In base all'art.31, comma 8, del CCNL della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1999, in caso di decesso del dirigente, agli aventi diritto deve essere corrisposta oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall'art.2122 del codice civile, anche una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non fruiti dallo stesso.

A tal fine, si ritiene che si debba tenere conto anche delle ferie maturate in anni precedenti e all'epoca non fruiti per ragioni di servizio, secondo la regola generale in materia di monetizzazione delle ferie contenuta nell'art.17 del CCNL della dirigenza del 10.4.1996.

Sul punto dei soggetti cui erogare l'indennità, in mancanza delle persone indicate nell'art.2122 c.c., trattandosi dell'interpretazione del suddetto art.2122 c.c., solo richiamato dall'art.31 del CCNL del 10.4.1996, tale problematica dovrà essere sottoposta direttamente all'attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per la definizione delle corrette modalità di applicative delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico;

Infine, si ritiene che il calcolo debba essere effettuato con riferimento alle previsioni dell'art.31, comma 1, del CCNL del 10.4.1996, in quanto non si ritiene possibile equiparare il decesso del dirigente alla specifica ipotesi delle dimissioni, contemplata nel comma 2 del medesimo art.31.